

CONVENZIONE TRA L'ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE E L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FERRARA

- premesso che, in base all'art. 2 del proprio Statuto, l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, promuove, coordina ed effettua la ricerca scientifica nel campo della fisica nucleare, subnucleare, astroparticellare e delle interazioni fondamentali, nonché la ricerca e lo sviluppo tecnologico pertinenti all'attività in tali settori;
- premesso che, in base all'art. 3 del proprio Statuto, l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare per assolvere ai propri fini istituzionali si avvale anche di personale universitario associato alle proprie attività di ricerca;
- premesso che le Università sono centri primari della ricerca scientifica nazionale e che è compito delle Università elaborare e trasmettere criticamente le conoscenze scientifiche, anche promuovendo forme di collaborazione con Istituti extra-universitari di ricerca, finanziati, in tutto o in parte, dallo Stato o da Organi preposti al finanziamento pubblico della ricerca;
- considerato che le attività delle Università nel campo della fisica nucleare, subnucleare, astroparticellare e delle interazioni fondamentali, nonché la ricerca e lo sviluppo tecnologico pertinenti all'attività in tali settori, sono svolte prevalentemente presso i Dipartimenti dove hanno sede le Sezioni dell'INFN;
- riconosciuto, da parte delle Università e dell'INFN, l'interesse della presenza delle Sezioni INFN nell'ambito dei Dipartimenti, al fine di assicurare alle attività universitarie l'alto contributo della ricerca scienti-

fica avanzata svolta dall'INFN, e di favorire il loro coordinamento con le attività dei Dipartimenti presso cui hanno sede;

- tenuto conto che l'INFN si impegna a mantenere al più elevato livello scientifico e tecnico le proprie Sezioni, compatibilmente con i mezzi finanziari a propria disposizione, promuovendo lo sviluppo delle attrezzature e garantendone l'efficienza operativa;
- ritenuta di interesse per le Università l'attività di ricerca sperimentale e teorica nel campo della fisica nucleare, subnucleare, astro-particellare e delle interazioni fondamentali, nonché la ricerca e lo sviluppo tecnologico pertinenti all'attività in tali settori, che si svolge nel suo ambito in gran parte con i mezzi messi a disposizione dall'INFN per l'attuazione di ricerche presso la Sezione locale, le altre Sezioni, i Gruppi Collegati, i Laboratori Nazionali dell'INFN, il Centro Nazionale Ricerca e Sviluppo Tecnologie Informatiche e Telematiche (CNAF), il Trento Institute for Fundamental Physics and Applications (TIFPA), il Galileo Galilei Institute for Theoretical Physics (GGI) ed altri laboratori italiani, stranieri ed internazionali;
- tenuto conto che l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare intende favorire la promozione e lo sviluppo delle attività didattiche con azioni di sostegno e rafforzamento, con particolare riguardo al dottorato di ricerca, e contribuire alla preparazione di figure professionali altamente qualificate attraverso l'appoggio ai corsi di diploma e di laurea, ai corsi di perfezionamento, alle scuole di specializzazione e ai master e che tale azione avverrà sia con l'utilizzo di proprie risorse e laboratori sia con

l'acquisizione di risorse su programmi nazionali, internazionali e comunitari;

- premesso che l'INFN considera uno dei suoi compiti preminenti la diffusione della cultura scientifica e la formazione professionale nei settori di competenza, cui provvede altresì mediante la partecipazione di studenti universitari alle proprie attività di ricerca in ambito nazionale ed internazionale;
- vista la convenzione in essere tra l'Università degli Studi di Ferrara e l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare sottoscritta in data 01/12/2017 repertorio N. 2451/2017 protocollo N. 151430 del 01/12/2017 della durata di 7 anni e pertanto con scadenza prevista il 30/11/2024;
- visto il D.P.R. n. 382/80 e successive modificazioni ed integrazioni;
- visto l'articolo 8 comma 3 dello Statuto dell'Università degli Studi di Ferrara, ai sensi del quale l'Ateneo, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, può stabilire rapporti con enti pubblici e privati italiani attraverso contratti e convenzioni per ogni forma di cooperazione didattica e scientifica e comunque per lo svolgimento di attività di comune interesse;

TRA

l'Università degli Studi di Ferrara (di seguito "Università"), C.F. 80007370382, P.IVA 00434690384, con sede legale in Ferrara, CAP 44121, Via Ariosto 35, PEC ateneo@pec.unife.it, rappresentata dalla Rettrice e legale rappresentante prof.ssa Laura Ramaciotti, autorizzata alla sottoscrizione del presente atto con delibera del Consiglio di Am-

ministrazione del 27/11/2024 acquisito il parere favorevole del Senato Accademico espresso nella seduta del 27/11/2024

E

l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (di seguito "INFN"), con sede legale in Via Enrico Fermi, 54 - 00044 Frascati (Roma), PEC amm.ne.centrale@pec.infn.it rappresentato dal suo Presidente Prof. Antonio Zoccoli, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con delibera del Consiglio Direttivo in data 27/11/2009

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1

1.1 - L'Università ospita la locale Sezione dell'INFN (nel seguito detta Sezione) presso il proprio Dipartimento di Fisica e Scienze della Terra (nel seguito detto Dipartimento).

1.2 - I locali che il Dipartimento mette a disposizione della Sezione sono collocati presso gli edifici denominati "Corpo C", "Corpo G", "Corpo H" del Polo Scientifico Tecnologico dell'Università, sito in Via Saragat 1, Ferrara, di cui all'allegato 3.

ART. 2

2.1 - L'esecuzione della presente Convenzione è affidata, per quanto riguarda l'Università, al Direttore del Dipartimento di Fisica e Scienze della Terra, per quanto riguarda l'INFN, al Direttore della Sezione.

2.2 - I soggetti di cui al precedente comma 1 procederanno d'intesa a verifiche periodiche sullo stato di attuazione della presente Convenzione, dandone comunicazione ai rispettivi Organi Direttivi.

ART. 3

3.1 - I programmi annuali di ricerca della Sezione sono approvati e finanziati dagli Organi Direttivi dell'INFN, sentito il Direttore del Dipartimento in ordine alla disponibilità di personale, di attrezzature e di locali secondo quanto previsto ai successivi artt. 5 e 6. La responsabilità della loro attuazione è affidata al Direttore della Sezione.

ART. 4

4.1 - Il Direttore della Sezione comunica annualmente al Direttore del Dipartimento i programmi di ricerca approvati e finanziati dall'INFN che si svolgeranno nell'ambito del Dipartimento.

4.2 - Qualora il Dipartimento o l'Università decidano di attuare piani di ricerca e di organizzare laboratori o centri, per svolgere attività attinenti ai fini istituzionali dell'INFN, con personale e finanziamenti propri, si impegnano a darne comunicazione alla Sezione, nel quadro della presente Convenzione, e a consultarsi per eventuali realizzazioni comuni.

ART. 5

5.1 - L'INFN, per favorire lo svolgimento dell'attività di ricerca, consente al Dipartimento, previo accordo col Direttore della Sezione e compatibilmente con le proprie esigenze di ricerca, l'uso gratuito delle proprie attrezzature scientifiche e tecniche, e dei propri servizi tecnici locali e nazionali.

5.2 - Il Direttore del Dipartimento, compatibilmente con le esigenze didattiche e di ricerca del Dipartimento, consente alla Sezione l'uso di attrezzature scientifiche e tecniche, di servizi tecnici, di arredi, di impianti e di locali del Dipartimento stesso.

5.3 - L'utilizzo, da parte della Sezione e del Dipartimento, di quanto previsto ai commi precedenti è regolato dai successivi articoli.

5.4 - Le attrezzature scientifiche e tecniche, e i servizi tecnici dell'INFN messi a disposizione del Dipartimento sono indicati nell'Allegato n. 1.

5.5 - Le attrezzature scientifiche e tecniche, i servizi tecnici, gli arredi e gli impianti del Dipartimento messi a disposizione dell'INFN sono indicati nell'Allegato n. 2.

5.6 - Eventuali variazioni agli Allegati n. 1, n. 2 e n. 3 saranno adottate in conformità alle esigenze della Sezione e del Dipartimento previo accordo tra i Direttori.

5.7 - Ove nello sviluppo dei propri programmi l'INFN ritenesse opportuna l'installazione presso l'Università di nuovi importanti mezzi di ricerca o di strumenti di grande rilievo tecnico-scientifico, le Parti si consulteranno in vista di una eventuale realizzazione comune delle nuove iniziative.

5.8 - Qualora si ravvisasse l'opportunità di estendere la collaborazione oggetto della presente Convenzione con altri Dipartimenti o Istituti dell'Università, le Parti si consulteranno in ordine alla stipulazione di uno specifico Protocollo Aggiuntivo.

5.9 - L'Università cura a proprie spese la manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali, degli impianti generali, dei servizi ad essi attinenti e degli arredi del Dipartimento messi a disposizione della Sezione.

5.10 - Gli obblighi relativi agli interventi strutturali, di messa a norma e di manutenzione, necessari per assicurare, ai sensi delle vigenti nor-

mative, la sicurezza dei locali e degli edifici, nonché delle infrastrutture e relativi impianti, assegnati in uso all'INFN, restano a carico dell'U-

niversità, in quanto tenuta alla loro manutenzione.

Gli obblighi previsti dal D. Lgs. 81/08 relativamente ai predetti interventi si ritengono assolti da parte del Direttore della Sezione con la richiesta del loro adempimento all'Università competente (D.Lgs. n. 81/08 art. 18, comma 3 ed eventuali successive modificazioni).

Ferme restando le responsabilità di cui ai punti precedenti, laddove le Parti ravvisino l'interesse reciproco a procedere nell'assolvimento degli adempimenti di cui al presente comma attraverso azioni congiunte, potranno stabilire le modalità di intervento mediante Accordi specifici, anche secondo le indicazioni riportate al punto 11.7.

5.11 - L'Università, fatto salvo l'ottenimento delle richieste autorizzazioni di legge e la condivisione con l'Area Tecnica e il SPP, consente all'INFN di effettuare, previo accordo tra il Direttore del Dipartimento e il Direttore della Sezione, eventualmente anche a spese dell'INFN, modifiche di destinazioni d'uso e/o interventi di ristrutturazione dei locali, degli impianti e degli arredi messi a disposizione della Sezione, per la migliore utilizzazione ai fini dell'attività di ricerca.

L'INFN è in tal caso responsabile per gli aspetti di sicurezza relativi alla fase di realizzazione dei suddetti interventi nei luoghi di lavoro e relativi impianti ed è tenuto, alla fine dei lavori, alla consegna all'Università delle necessarie dichiarazioni e certificazioni di conformità degli impianti, dei certificati di collaudo e delle ulteriori documentazioni prescritte dalle vigenti normative.

ART. 6

6.1 - Il Dipartimento consente alla Sezione, a norma del precedente art.

5, l'uso dei locali indicati nell'Allegato n. 3.

6.2 - Eventuali variazioni all'Allegato n. 3 saranno adottate in conformità alle esigenze della Sezione e del Dipartimento previo accordo tra i Direttori.

6.3 - In relazione ai rischi derivanti dall'esecuzione della presente Convenzione è stabilito quanto segue:

1 - L'Università garantisce la copertura assicurativa attraverso primaria Compagnia di assicurazioni, nei limiti e massimali contrattualmente previsti, e salvo quanto espressamente specificato e/o escluso, per i rischi da:

a) Incendio e altri danni materiali dei locali utilizzati dall'INFN ed indicati nell'allegato n° 3, comprensiva della garanzia Ricorso Terzi da Responsabilità Civile Terzi per il danno a terzi e per il danneggiamento dei beni di proprietà dell'INFN, in uso e comunque presenti in virtù della presente Convenzione, nei locali utilizzati dall'INFN;

b) Responsabilità Civile Terzi per il danno a terzi derivante dalle attività consentite in virtù della presente Convenzione;

c) la copertura infortuni di legge per il proprio personale e per i propri studenti, autorizzati allo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione.

2 - INFN garantisce la copertura assicurativa attraverso primaria Compagnia di assicurazioni, nei limiti e massimali contrattualmente previsti, e salvo quanto espressamente specificato e/o escluso, per i rischi da:

a) Incendio e altri danni materiali dei propri beni, utilizzati dal personale dello stesso nell'ambito delle attività oggetto della Convenzione, com-

prensiva della garanzia Ricorso Terzi e Responsabilità Civile per il danno a terzi e il danneggiamento di beni dell'Università di Ferrara;

b) Responsabilità civile per il danno a terzi derivante dalle attività svolte dall'INFN, nonché del personale impiegato dall'INFN nell'ambito delle attività oggetto della presente Convenzione, ivi compreso il personale universitario associato alle proprie attività di ricerca;

c) la copertura infortuni di legge per il proprio personale, autorizzato allo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione.

6.4 - Il Direttore della Sezione provvede, sentito il Direttore del Dipartimento, a disciplinare le modalità di accesso ai locali assegnati in uso all'INFN.

6.5 - Il Direttore della Sezione e il Direttore del Dipartimento determineranno altresì, d'intesa, le modalità di accesso alle aree, nonché alle officine e ai Laboratori, comuni.

ART. 7

7.1 - Al fine di promuovere e organizzare convegni scientifici di comune interesse, conferenze, attività di formazione e orientamento, concorsi pubblici, l'Università mette a disposizione dell'INFN, per le proprie iniziative scientifiche e istituzionali, i locali presenti nelle proprie strutture al di fuori del Dipartimento di Fisica e Scienze della Terra, elencati nell'allegato n. 6 per 60 giorni all'anno, compatibilmente con gli altri impegni dell'Università. I locali messi a disposizione dell'INFN dovranno essere a norma con le disposizioni di legge in materia di igiene e sicu-

rezza sui luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/08.

7.2 - L'INFN si impegna a favorire la partecipazione gratuita di docenti, ricercatori, studenti, borsisti, dottorandi e assegnisti alle proprie iniziative scientifiche pubbliche organizzate nei locali di cui all'Art. 7.1.

7.3 - Le attività dovranno essere approvate e finanziate, per la parte di competenza di ciascun Ente, dai rispettivi Organi Direttivi.

7.4 - Per il supporto delle attività sopra menzionate, l'INFN mette a disposizione le attrezzature tecniche e i servizi tecnici e, compatibilmente con le proprie esigenze e previo accordo con il Direttore della Sezione, consente al personale dell'Università impegnato nelle attività di cui al punto 7.3, l'uso delle proprie attrezzature tecniche e dei propri servizi tecnici installati per lo svolgimento di tali attività.

7.5 - L'Università, compatibilmente con le proprie esigenze, consente al personale della Sezione, impegnato nelle attività di cui al punto 7.3, l'uso dei locali, delle attrezzature multimediali e degli arredi di proprietà dell'Università situati nei locali considerati.

Art. 8

8.1 - Il Dipartimento mette a disposizione dell'INFN i servizi e le utenze di cui agli Allegati n. 4 e n. 5. Eventuali variazioni agli Allegati n. 4 e n. 5 saranno adottate in conformità alle esigenze della Sezione e del Dipartimento previo accordo tra i Direttori.

8.2 - L'INFN verserà al Dipartimento:

- a) il rimborso delle spese telefoniche effettuate nell'interesse e per conto dell'INFN, a presentazione dei documenti di spesa;
- b) il rimborso secondo le tariffe in uso per i gruppi di ricerca uni-

versitari della spesa di utilizzazione dei mezzi di calcolo interamente di proprietà dell'Università;

c) il rimborso delle spese per l'uso di fotocopiatrici dell'Università, in base alle copie effettuate;

d) il rimborso delle spese sostenute per l'acquisto di sorgenti di radiazioni il cui acquisto sia stato formalmente e preventivamente autorizzato dal Direttore della Sezione;

e) il rimborso delle spese sostenute per l'acquisto di attrezzature e strumentazione scientifica di uso comune il cui acquisto sia stato formalmente e preventivamente autorizzato dal Direttore della Sezione;

f) il rimborso delle eventuali spese, formalmente e preventivamente autorizzate dal Direttore della Sezione, sostenute per lo smaltimento di rifiuti radioattivi, speciali, non pericolosi, speciali pericolosi, da effettuarsi secondo le vigenti norme in materia;

g) il rimborso delle spese sostenute per pulizie straordinarie a seguito di attività ed eventi INFN;

h) il rimborso delle spese sostenute per i servizi di guardiania e vigilanza a seguito di attività ed eventi INFN (al di fuori degli orari ordinari di accesso ai locali);

i) un contributo annuo per il supporto all'attività di ricerca del Dipartimento nelle aree scientifiche di interesse dell'INFN, per le spese di gestione e manutenzione delle attrezzature tecniche e per l'acquisto di libri e riviste di interesse scientifico comune del Dipartimento e dell'INFN.

Tale contributo totale annuo ammonta a Euro 87.000,00;

j) un contributo annuo di Euro 10.000,00 per l'utilizzazione dei re-

stanti servizi ed utenze di cui agli Allegati n. 4 e n. 5 e per adempimenti comuni in materia di igiene e sicurezza, così come evidenziati nei documenti redatti ai sensi degli articoli 17 e 28 del D. Lgs. 81/08 e loro successive modifiche ed integrazioni;

k) un contributo aggiuntivo per il cofinanziamento di eventuali programmi di ricerca di rilevante interesse nazionale, coinvolgenti personale universitario associato, ai sensi del successivo art. 10, con incarico di ricerca, proposti dall'Università ex lege n. 537/93 e sue successive modificazioni ed integrazioni;

l) un contributo annuo per il finanziamento o il cofinanziamento di borse di dottorato aggiuntive;

m) un contributo annuo per il cofinanziamento, in misura non superiore al 50%, degli assegni per la collaborazione ad attività di ricerca ex art. 22 L. n. 240/10 (nel seguito detti: assegni di ricerca) o altre tipologie contrattuali equivalenti, che l'Università delibera annualmente in settori di interesse INFN.

8.3 - I rimborsi e i contributi di cui al presente articolo non potranno comunque superare l'importo annuo iscritto nei rispettivi capitoli di spesa del bilancio di previsione dell'INFN.

ART. 9

9.1 - L'importo dei contributi di cui al precedente art. 8.2, lett. l) e m) è determinato annualmente dagli Organi Direttivi dell'INFN e comunicato dal Direttore della Sezione al Direttore del Dipartimento e non comprende eventuali oneri di attivazione, accesso o frequenza ai corsi di dottorato o degli assegni di ricerca.

9.2 - Gli importi versati e relativi a borse di dottorato o ad assegni di ricerca non attivati o comunque non erogati in tutto o in parte, saranno restituiti all'INFN.

9.3 - L'INFN assicura, in ogni caso, la copertura delle borse di dottorato e, pro quota, degli assegni di ricerca attivati ai sensi del presente articolo, anche successivamente alla scadenza della presente Convenzione.

9.4 - Le Parti procederanno annualmente con accordi in sede locale per tutti gli aspetti relativi agli assegni di ricerca e alle borse di dottorato attivati con il contributo finanziario dell'INFN, non espressamente previsti dalla legge o dalla presente Convenzione.

9.5 - Gli importi dovuti all'Università andranno versati da INFN tramite girofondo su conto di Tesoreria Unico intestato all'Università degli Studi di Ferrara – riferimenti per girofondi a soggetto pubblico di cui alla Tabella A della Legge 720/1984: Conto di Tesoreria Unica 0037022.

ART. 10

10.1 - L'Università prende atto che l'INFN svolge i propri programmi utilizzando personale proprio, o personale dipendente da altri Enti comandato presso la Sezione.

10.2 - La lista del personale di cui al presente articolo, ed ogni sua variazione, è trasmessa, ove previsto, dal Direttore della Sezione al Direttore del Dipartimento.

10.3 - L'Università permette l'accesso alla sede Universitaria del personale INFN con le stesse regole in vigore per il personale universitario.

ART. 11

11.1 - Considerato che i programmi di ricerca dell'INFN possono essere di grande interesse per lo svolgimento dell'attività istituzionale di ricerca del personale universitario del Dipartimento e della attività didattica afferente al Dipartimento, l'INFN potrà, col consenso dell'interessato e previo parere favorevole del Dipartimento, assegnare al suddetto personale, incarichi di ricerca, di associazione e di collaborazione tecnica gratuiti, alle proprie attività di ricerca secondo le modalità di cui al vigente Regolamento INFN, che disciplina, altresì, il diritto del personale universitario a partecipare alla programmazione delle attività di ricerca dell'Istituto.

I titolari di incarico di ricerca e di collaborazione tecnica hanno diritto a far parte dell'elettorato attivo e passivo negli Organi dell'INFN.

11.2 - L'espletamento degli incarichi di ricerca, di associazione e di collaborazione tecnica, deve essere compatibile col pieno adempimento da parte degli interessati dei propri doveri nei confronti dell'Università, nel rispetto delle vigenti disposizioni, salvo esonero dai carichi didattici, secondo quanto previsto dall'apposito Regolamento universitario.

11.3 - Al personale universitario in quiescenza può essere attribuito un incarico di associazione Senior secondo le modalità previste dal vigente Regolamento dell'INFN che, al riguardo, prende atto che l'Università non assume alcun impegno per le risorse ed i locali necessari all'espletamento degli incarichi stessi.

11.4 - L'INFN prevede che il proprio personale, nel rispetto delle specifiche norme dei CCNL vigenti, e su richiesta dell'interessato, possa col-

laborare all'attività didattica e scientifica dell'Università, nelle forme richiamate dal D.P.R. n. 382/80, dal D.Lgs. n. 19/99 e dal D.Lgs. n. 381/99, e loro successive modificazioni ed integrazioni.

11.5 - Il Dipartimento può utilizzare, nel rispetto della normativa vigente, personale della Sezione a supporto della propria attività scientifica e didattica, previa comunicazione al Direttore della Sezione e con il consenso dell'interessato.

11.6 - Il personale di ricerca dell'INFN, nell'ambito della propria attività istituzionale e nel rispetto delle disposizioni in materia, può tenere insegnamenti, gratuiti o retribuiti, presso l'Università secondo le norme previste dai regolamenti di ateneo e può far parte delle commissioni per gli esami di profitto e conclusivi dei corsi di diploma, di laurea, di specializzazione e di dottorato di ricerca. Può altresì far parte dei consigli di dottorato, nonché delle commissioni di ammissione al dottorato e dei concorsi per assegni di ricerca.

Gli Statuti universitari, ove non già previsto, determinano al riguardo, entro sei mesi dalla stipula della presente Convenzione, le modalità attraverso le quali il predetto personale svolge le funzioni sopra indicate e partecipa, alle deliberazioni relative alla programmazione delle attività didattiche e scientifiche.

L'Università e l'INFN possono convenzionarsi per organizzare corsi di formazione permanente e/o ricorrente post-universitaria o nell'ambito della formazione integrata superiore.

Per le attività con gli istituti scolastici di interesse comune, come ad esempio i percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento

(PCTO) il ruolo di tutor esterno potrà essere svolto anche dai dipendenti INFN

11.7 - Le Parti si impegnano reciprocamente a collaborare per consentire ai professori e ricercatori dell'Università di svolgere la loro attività presso l'INFN e ai ricercatori dell'INFN di svolgere la loro attività presso l'Università, sulla base di apposite Convenzioni redatte ai sensi del D.M. 27/11/2012 e successive modifiche e integrazioni.

11.8 - Ciascuna Parte può consentire la partecipazione di personale dell'altra a corsi di formazione attivati per il proprio personale e da svolgersi presso la propria Struttura, comunicando all'altra i corsi che si svolgeranno e il numero di posti eventualmente disponibili. Resta inteso che la Parte ospite sostiene i costi relativi alla partecipazione del proprio personale.

ART. 12

12.1 - L'INFN individua nel Direttore della Sezione il datore di lavoro cui competono gli obblighi previsti dai decreti legislativi n. 81/08 e n. 101/20, e successive modificazioni ed integrazioni, e dalla normativa vigente in tema di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Parimenti l'Università individua il datore di lavoro nel Direttore del Dipartimento, delegato del Magnifico Rettore.

I datori di lavoro dell'Università e dell'INFN, anche tramite i rispettivi responsabili dei servizi di prevenzione e protezione, si scambiano reciproche informazioni sui contenuti riportati nei rispettivi documenti di sicurezza redatti a conclusione della valutazione dei rischi (D. Lgs. n. 81/08 art. 17, comma 1, lett. a e successive modifiche ed integrazioni),

emanando per l'effetto gli atti di rispettiva competenza.

12.2 - Per le attività di ricerca svolte in comune nell'ambito della presente Convenzione, i due datori di lavoro, anche tramite i rispettivi responsabili dei servizi di prevenzione e protezione, a conclusione della valutazione dei rischi (D. Lgs. n. 81/08 art. 17, comma 1, lett.a e successive modifiche ed integrazioni), si scambiano, su richiesta, reciproche informazioni utili per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, inoltre provvederanno ad individuare, prima dell'inizio delle attività, i soggetti cui competono gli obblighi previsti dai decreti legislativi n. 81/08 e n.101/20 e successive modifiche ed integrazioni, per quanto non definito dalla presente Convenzione.

12.3 - Per il personale universitario del Dipartimento avente i requisiti di cui all'art. 3 dello Statuto dell'INFN, gli adempimenti che le disposizioni legislative vigenti impongono in materia di valutazione dei rischi, formazione generale e specifica, informazione e addestramento e sorveglianza sanitaria al datore di lavoro verranno assicurati dall'Università anche per le attività svolte per conto dell'INFN, presso Strutture INFN o presso sedi diverse con spese di missione a carico dell'INFN.

Relativamente al predetto già menzionato personale, l'Università si impegna a trasmettere all'INFN la documentazione di legge (certificazione di avvenuta formazione generale e specifica, copia dei giudizi di idoneità espressi dal medico competente, etc.) che verrà richiesta al fine di ottemperare alle vigenti disposizioni. L'INFN, relativamente al predetto già menzionato personale, si impegna a trasmettere all'Università, su articolata richiesta, tutte le informazioni che l'Università riterrà

necessarie per l'applicazione e il rispetto della normativa in tema di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

Sarà comunque cura dell'INFN provvedere alla formazione specifica e all'addestramento del personale associato, relativamente ai rischi specifici esistenti nei luoghi di lavoro INFN, laddove tale formazione non sia già stata effettuata dall'Università. Resta comunque inteso che tutti gli oneri assicurativi obbligatori per legge a favore del predetto già menzionato personale sono a carico dell'Università.

12.4 - Per il personale universitario del Dipartimento avente i requisiti di cui all'art. 3 dello Statuto dell'INFN, gli adempimenti posti dal D.Lgs. n.101/20 e successive modificazioni ed integrazioni a carico del datore di lavoro verranno assicurati dall'Università anche per le attività svolte per conto dell'INFN, presso Strutture INFN o presso sedi diverse con spese di missione a carico dell'INFN.

Relativamente al predetto già menzionato personale, l'Università si impegna a trasmettere all'INFN la documentazione di radioprotezione (classificazione di radioprotezione, giudizio idoneità, attestazione di avvenuta formazione, etc.) che verrà richiesta al fine di ottemperare alle vigenti disposizioni di legge.

Per le attività svolte presso Strutture INFN, sarà comunque cura dell'INFN fornire specifiche informazioni e garantire una formazione in relazione alle attività da svolgere nelle zone classificate e alle misure di prevenzione e di emergenza adottate, nonché le istruzioni di lavoro adeguate all'entità del rischio radiologico.

12.5 - L'INFN è responsabile della conformità alle normative di sicu-

rezza vigenti per le macchine, le attrezzature, nonché i prototipi o altre strumentazioni realizzate ed utilizzate nell'attività di ricerca, di cui è pro-

prietaria. Il personale associato che se ne avvale è tenuto al rispetto delle normative e delle disposizioni regolamentari adottate in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, ai fini della protezione collettiva ed individuale.

Parimenti, l'Università è responsabile della conformità alle normative di sicurezza vigenti per gli impianti, le macchine, le attrezzature, nonché i prototipi o altre strumentazioni realizzate ed utilizzate nell'attività di ricerca, di cui è proprietaria. Il personale INFN che se ne avvale è tenuto al rispetto delle normative e delle disposizioni regolamentari adottate in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, ai fini della protezione collettiva ed individuale.

12.6 - Le macchine, le attrezzature, nonché i prototipi o altre strumentazioni realizzate ed utilizzate nell'attività di ricerca, di proprietà dell'INFN, messi a disposizione del personale associato in altri Dipartimenti dell'Università o utilizzati, previa autorizzazione del Direttore della Sezione, in locali non assegnati in uso alla Sezione, sono sotto la completa responsabilità dell'Università, mentre l'INFN assicura all'atto della consegna la completa conformità alle norme di sicurezza applicabili.

12.7 - Laddove le Parti riconoscono che l'obiettivo comune di sicurezza possa essere più efficacemente raggiunto sulla base di azioni congiunte, il Direttore del Dipartimento e il Direttore della Sezione concordano le modalità intese a dare seguito comune a determinati adempimenti

previsti dalla vigente normativa e/o dai rispettivi documenti di valutazione del rischio. Tra le attività congiunte rientrano, (ad esempio, la gestione delle emergenze e la redazione dei piani di emergenza, la designazione del personale incaricato delle misure di prevenzione incendi, evacuazione dei lavoratori e primo soccorso, l'attivazione di organismi di controllo e verifica previsti dai SGSS - Sistemi di Gestione sulla Sicurezza e Salute, la formazione generale e specifica, la gestione e lo smaltimento dei rifiuti, redazione di un unico fascicolo informativo sui rischi specifici esistenti presso il Dipartimento per ospiti e/o ditte esterne etc.

12.8 - Per gli appalti di lavori, servizi e forniture i datori di lavoro dell'Università e dell'INFN, anche tramite i rispettivi responsabili unici del procedimento, si scambiano reciproche informazioni anche sui contenuti riportati nel DUVRI - Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali - emanando, in esito alle suddette valutazioni dei rischi, gli atti di rispettiva competenza.

L'elaborazione del DUVRI dovrà valutare le eventuali interferenze che potrebbero derivare dalla possibile compresenza di una o più imprese con il personale di entrambe le parti. L'Università e l'INFN attiveranno modalità atte ad evitare valutazioni parziali.

In particolare, in applicazione a quanto previsto dall'art. 26 del D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i., il Direttore della Sezione INFN si impegna ad informare il Dipartimento in caso di affidamento di lavori a imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all'interno delle sedi universitarie. Il Dipartimento di Fisica segnalerà entro 10 giorni le eventuali interferenze che potrebbero

derivare dalla possibile compresenza di altre imprese e/o con il personale di entrambe le parti e fornirà l'eventuale necessaria collaborazione per l'elaborazione del documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze. L'Università si impegna ad informare il Direttore della Sezione INFN sui possibili rischi a cui potrebbero essere esposti i lavoratori e sulle misure di prevenzione e protezione adottate in relazione ai lavori affidati dall'Università ad imprese appaltatrici o lavoratori autonomi nelle sedi in cui prestano servizio anche lavoratori INFN.

ART. 13

13.1 - L'INFN e l'Università si impegnano reciprocamente a menzionare l'altra Parte in ogni opera o scritto scientifico relativo ai propri programmi di attività svolti presso o con il concorso di una delle Parti nel quadro della presente Convenzione.

Il personale universitario associato all'INFN ai sensi del precedente articolo 11 dovrà indicare sia l'appartenenza all'Università sia l'associazione all'INFN in tutte le pubblicazioni relative ad attività di ricerca svolte nell'ambito della presente Convenzione.

ART. 14

14.1 - Fermo restando quanto dispone la legge in materia di proprietà industriale e fermo restando il diritto inalienabile degli inventori ad essere riconosciuti autori del trovato, i diritti sui risultati degni di protezione brevettuale o forme di tutela analoghe ovvero tutelabili tramite Diritto d'Autore, conseguiti in virtù della presente Convenzione e in assenza di finanziamenti alla ricerca da parte di terzi soggetti, appartengono in pari

quota alle Parti salvo che si possa stabilire una diversa ripartizione della titolarità sulla base di una accertata diversità dell'importanza del contri-

buto inventivo e delle partecipazioni finanziarie delle Parti.

Laddove ulteriori e specifici accordi tra le Parti prevedano il finanziamento della ricerca da parte di terzi soggetti, i diritti di p.i. sui risultati saranno disciplinati in appositi e separati accordi.

ART. 15

15.1 - In conformità a quanto disposto dall'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, le Parti dichiarano di essere reciprocamente informate che i dati personali raccolti in relazione alla presente convenzione saranno trattati da ciascuna Parte al fine esclusivo di dare esecuzione alla stessa ed il mancato conferimento non consentirà il raggiungimento di tale obiettivo. Qualora le Parti determinino congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento, si impegnano a definire con separato accordo le rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi derivanti dalla normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, con particolare riferimento all'esercizio dei diritti degli interessati e i rispettivi ruoli in merito alla comunicazione dell'informativa.

Titolari del trattamento sono le Parti come individuate in epigrafe, contattabili ai recapiti ivi indicati.

I dati raccolti saranno trattati, con modalità informatiche o analogiche, dal personale autorizzato al trattamento da ciascun Titolare. Potranno altresì essere trattati da soggetti terzi espressamente individuati come

responsabili del trattamento. I dati saranno conservati per il periodo di vigenza della convenzione; il trattamento successivo sarà effettuato ai

soli fini di archiviazione.

I dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

Le parti dichiarano di garantire reciprocamente il diritto di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione dei dati, nonché il diritto di opporsi al trattamento, secondo le modalità e i limiti previsti dal Regolamento europeo; l'esercizio di tali diritti è consentito, presso l'INFN, contattando il Responsabile per la Protezione dei Dati all'indirizzo dpo@infn.it e presso l'Università contattando l'indirizzo privacy@unife.it.

Le parti inoltre garantiscono reciprocamente il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per il trattamento dei dati personali.

ART. 16

16.1 - Le eventuali controversie relative all'applicazione della presente Convenzione saranno in ogni caso risolte da un Collegio arbitrale, composto dal Rettore dell'Università, dal Presidente dell'INFN e da un terzo membro nominato di comune accordo.

ART. 17

17.1 - La presente Convenzione ha la durata di 7 anni a decorrere dalla data della sua sottoscrizione e potrà essere rinnovata previo accordo tra le Parti.

ART. 18

18.1 - La presente Convenzione viene sottoscritta dalle parti con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e verrà registrata solo in caso d'uso. Le spese per l'eventuale regi-

strazione sono a carico della parte richiedente.

L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale a cura dell'Università degli Studi di Ferrara, autorizzazione n. 7035/2016 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate. L'importo relativo all'imposta di bollo è suddiviso fra Università e INFN in parti uguali, pertanto l'Università provvederà a richiedere il rimborso del 50% dell'importo a INFN; tale importo sarà versato da INFN tramite girofondo su conto di Tesoreria Unico intestato all'Università degli Studi di Ferrara – riferimenti per girofondi a soggetto pubblico di cui alla Tabella A della Legge 720/1984: Conto di Tesoreria Unica 0037022.

ART. 19

19.1 - Costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione i seguenti allegati:

- Allegato n. 1, Attrezzature scientifiche e tecniche e Servizi tecnici dell'INFN messi a disposizione del Dipartimento;
- Allegato n. 2, Attrezzature scientifiche, tecniche, servizi tecnici, arredi ed impianti del Dipartimento messi a disposizione dell'INFN;
- Allegato n. 3, Locali del Dipartimento messi a disposizione dell'INFN;
- Allegato n. 4, Servizi del Dipartimento messi a disposizione dell'INFN;
- Allegato n. 5, Utenze del Dipartimento messe a disposizione dell'INFN;
- Allegato n. 6, Locali dell'Università esterni al Dipartimento messi a disposizione dell'INFN.

Letto, confermato e sottoscritto.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FERRARA

I.N.F.N.

LA RETTRICE

IL PRESIDENTE

Prof.ssa Laura Ramaciotti

Firmatario: Antonio Zoccoli
Data: 20/12/2024 14:05:52 G

Prof. Antonio Zoccoli

firmato digitalmente

firmato digitalmente

Allegato n. 1

Attrezzature scientifiche e tecniche e Servizi tecnici dell'INFN messi a disposizione del Dipartimento

- a) Macchine utensili di proprietà dell'INFN in dotazione all'officina meccanica
- b) Strumentazione elettronica di proprietà dell'INFN in dotazione al laboratorio di elettronica
- c) Accesso alle reti informatiche gestite dall'INFN
- d) Accesso ai centri di ricerca ed ai servizi tecnici nazionali dell'INFN
- e) Magazzino

Allegato n. 2

Attrezzature scientifiche, tecniche, servizi tecnici, arredi ed impianti del Dipartimento messi a disposizione dell'INFN

- a) Macchine utensili di proprietà del Dipartimento in dotazione all'officina meccanica
- b) Strumentazione elettronica di proprietà del Dipartimento in dotazione al laboratorio di elettronica
- c) Arredi dei locali messi a disposizione dell'INFN
- d) Magazzino
- e) Fotocopiatrici
- f) Locale schermato per custodia sorgenti radioattive
- g) Locale dedicato al deposito di bombole di gas

h) Tubi per produzione e rivelazione di raggi X

Allegato n. 3

Locali del Dipartimento messi a disposizione dell'INFN

Polo Scientifico Tecnologico Corpo C

PST.CPC.P01.107 OFFICINA ELETTRONICA attività condivisa Dipartimento - Sezione

PST.CPC.P01.108 OFFICINA ELETTRONICA attività condivisa Dipartimento - Sezione

PST.CPC.P01.110 STUDIO solo attività Sezione

PST.CPC.P01.111 STUDIO solo attività Sezione

PST.CPC.P01.112 STUDIO solo attività Sezione

PST.CPC.P01.113 STUDIO solo attività Sezione

PST.CPC.P01.114 STUDIO solo attività Sezione

PST.CPC.P01.116 STUDIO solo attività Sezione

PST.CPC.P01.117 STUDIO solo attività Sezione

PST.CPC.P01.120 STUDIO solo attività Sezione

PST.CPC.P01.130 LAB. RICERCA attività condivisa Dipartimento - Sezione

PST.CPC.P01.135 STUDIO attività condivisa Dipartimento - Sezione

PST.CPC.P01.141 STUDIO solo attività Sezione

PST.CPC.P01.148 STUDIO attività condivisa Dipartimento - Sezione

PST.CPC.P02.204 LAB. RICERCA attività condivisa Dipartimento - Sezione

PST.CPC.P02.205 LAB. RICERCA attività condivisa Dipartimento - Sezione

PST.CPC.P02.207 LAB. RICERCA solo attività Sezione

PST.CPC.P02.208 CENTRO DI CALCOLO attività condivisa Dipartimento - Sezione

PST.CPC.P02.215 STUDIO solo attività Sezione

PST.CPC.P02.218 STUDIO solo attività Sezione

PST.CPC.P02.221 SALA RIUNIONI solo attività Sezione

PST.CPC.P02.223 MAGAZZINO SEGRETERIA INFN solo attività Sezione

PST.CPC.P02.226 AMMINISTRAZIONE INFN solo attività Sezione

PST.CPC.P02.227 DIREZIONE INFN solo attività Sezione

PST.CPC.P02.228 LAB. RICERCA solo attività Sezione

PST.CPC.P02.229 LAB. RICERCA solo attività Sezione

PST.CPC.P02.233 STUDIO solo attività Sezione

PST.CPC.P02.237 STUDIO solo attività Sezione

PST.CPC.P02.238 STUDIO solo attività Sezione

PST.CPC.P02.240 STUDIO attività condivisa Dipartimento - Sezione

PST.CPC.P02.241 STUDIO attività condivisa Dipartimento - Sezione

PST.CPC.P02.242 AMMINISTRAZIONE INFN solo attività Sezione

PST.CPC.P03.313 STUDIO attività condivisa Dipartimento - Sezione

PST.CPC.P03.315 STUDIO solo attività Sezione

PST.CPC.P03.318 STUDIO solo attività Sezione

PST.CPC.P03.335 LAB. RICERCA solo attività Sezione

PST.CPC.P03.338 STUDIO solo attività Sezione

PST.CPC.P03.340 STUDIO solo attività Sezione

PST.CPC.P03.341 STUDIO solo attività Sezione

PST.CPC.P04.404 STUDIO attività condivisa Dipartimento - Sezione

PST.CPC.P04.409 STUDIO solo attività Sezione

PST.CPC.P04.411 STUDIO solo attività Sezione

PST.CPC.P04.425 STUDIO attività condivisa Dipartimento - Sezione

PST.CPC.P04.436 STUDIO solo attività Sezione

PST.CPC.P04.437 STUDIO solo attività Sezione

PST.CPC.P04.439 STUDIO solo attività Sezione

PST.CPC.P04.445 STUDIO attività condivisa Dipartimento - Sezione

PST.CPC.P04.446 SALA RIUNIONI attività condivisa Dipartimento - Sezione

PST.CPC.PSE.S10 ARCHIVIO INFN solo attività Sezione, attualmente non utilizzabile

PST.CPC.PSE.S11 ARCHIVIO INFN solo attività Sezione, attualmente non utilizzabile

PST.CPC.PTE.T14 LAB. RICERCA attività condivisa Dipartimento - Sezione

PST.CPC.PTE.T15 LAB. RICERCA attività condivisa Dipartimento - Sezione

PST.CPC.PTE.T27 LAB. RICERCA attività condivisa Dipartimento - Sezione

PST.CPC.PTE.T36 STUDIO solo attività Sezione

PST.CPC.PTE.T37 STUDIO solo attività Sezione

Polo Scientifico Tecnologico Corpo G

PST.CPG.P01.107 RISTORO attività condivisa Dipartimento - Sezione

PST.CPG.P01.108 LAB. RICERCA attività condivisa Dipartimento - Sezione

PST.CPG.P01.109 LAB. RICERCA attività condivisa Dipartimento - Sezione

PST.CPG.P01.110 STUDIO solo attività Sezione

PST.CPG.PTE.T09 OFFICINA MECCANICA attività condivisa Dipartimento - Sezione

PST.CPG.PTE.T10 OFFICINA MECCANICA attività condivisa Dipartimento - Sezione

PST.CPG.PTE.T11 OFFICINA attività condivisa Dipartimento - Sezione

PST.CPG.PTE.T12 OFFICINA MECCANICA attività condivisa Dipartimento - Sezione

PST.CPG.PTE.T15 LAB. RICERCA attività condivisa Dipartimento - Sezione

PST.CPG.PTE.T18 LAB. RICERCA solo attività Sezione

PST.CPG.PTE.T19 LAB. RICERCA solo attività Sezione

PST.CPG.PTE.T20 OFFICINA MECCANICA attività condivisa Dipartimento - Sezione

PST.CPG.PTE.T22 LAB. RICERCA solo attività Sezione

PST.CPG.PTE.T24 LAB. RICERCA (CAMERE PULITE) solo attività Sezione

PST.CPG.PTE.T25 VANO TECNICO (COMPRESSORI) attività condivisa Dip.-Sezione

Polo Scientifico Tecnologico Corpo H

PST.CPH.PTE.T01 LAB. RICERCA attività condivisa Dipartimento - Sezione

PST.CPH.PTE.T02 LAB. RICERCA attività condivisa Dipartimento - Sezione

PST.CPH.PTE.T03 LAB. RICERCA attività condivisa Dipartimento - Sezione

PST.CPH.PTE.T04 LAB. RICERCA attività condivisa Dipartimento - Sezione

Allegato n. 4

Servizi del Dipartimento messi a disposizione dell'INFN

- a) Biblioteca ed accesso ad abbonamenti telematici
- b) Manutenzione fabbricati e impianti
- c) Pulizia locali
- d) Servizio di vigilanza, portineria e posta interna nelle ore di funzionamento del Dipartimento
- e) Smaltimento rifiuti speciali

Allegato n. 5

Utenze del Dipartimento messe a disposizione dell'INFN

- a) Energia elettrica
- b) Riscaldamento e condizionamento
- c) Acqua e gas
- d) Impianto telefonico (VOIP)
- e) Rifiuti

Allegato n. 6

Locali dell'Università esterni al Dipartimento messi a disposizione dell'INFN

- a) Aula Magna (Giurisprudenza, Economia, Palazzo Turchi di Bagno, Polo Degli Adelardi) e locali accessori per allestimenti ad uso re-

ception e/o catering;

b) Aule della “Cattedrale” (Blocco L) del Polo Scientifico Tecnologico;

c) Aule del Blocco F del Polo Scientifico Tecnologico.